

# Tutela delle opere di design prolungata fino a 70 anni

**Marella Naj-Oleari**

■ Con la conversione in legge del Dl 10/07, si può affermare che se un importante passo è stato fatto verso una più ampia tutela del design, un altro è stato sorprendentemente compiuto in direzione opposta. In particolare, il legislatore, modificando l'articolo 44 del nuovo codice della proprietà industriale (Dlgs 30/05) ha esteso il termine di tutela delle opere di design da venticinque a settant'anni dopo la morte dell'autore (o dopo quella dell'ultimo dei coautori).

Rispetto alla disciplina generale prevista dall'articolo 25 della legge sul diritto d'autore, quindi, l'articolo 44 stabiliva un termine inferiore a quello previsto per le altre opere dell'ingegno (settant'anni).

Secondo parte della dottrina industrialistica, questa disposizione si poneva in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 1 della direttiva 93/98/CE in materia di armonizzazione del termine di durata della protezione del diritto d'autore, che fissa in settant'anni dalla morte dell'autore la durata della protezione.

Tra le ragioni principali di questa scelta legislativa, c'erano la preoccupazione di estendere eccessivamente la durata di monopoli sulle forme dei prodotti, con riflessi negativi sul mercato e la volontà di armonizzare la tutela

offerta alle opere di design dalla legge autore con le previsioni sui disegni e modelli.

In seguito alle recenti riforme in materia (Dlgs 95/01 e Dlgs 30/05), i prodotti del disegno industriale, sussistendone i requisiti, possono ora accedere sia alla tutela prevista per i disegni e i modelli (articolo 31 del codice di proprietà industriale) sia a quella prevista per le opere del diritto d'autore (articolo 2 della legge autore). Le due protezioni, distinte e indipendenti, sono cumulabili. Poiché l'introduzione del cumulo delle tutele poteva provocare un forte impatto sul mercato, il legislatore prevedeva con una norma transitoria che fino al 2011 fosse esclusa la possibilità di applicare il diritto d'autore sia ai modelli e disegni non brevettati sia a quelli il cui relativo brevetto fosse ormai scaduto alla data del 19 aprile 2001. In questo modo, il legislatore rimandava di ben dieci anni alcune delle conseguenze più importanti connesse alla proteggibilità delle opere del design come opere del diritto d'autore, consentendo agli operatori economici del settore che avessero fatto affidamento sulla possibilità di riprodurre liberamente e commercializzare modelli e disegni ormai in pubblico dominio, di non vedere vanificati i loro investimenti.

L'articolo 239 del codice della proprietà industriale, che riprodu-

ceva questa norma transitoria, viene ora modificato nel senso che la protezione del diritto d'autore è espressamente esclusa per quei prodotti «realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

Questo significa che per il design cosiddetto «classico» così come per quei design che nel 2001

## CASI DI ESCLUSIONE

Le nuove norme di protezione non si applicano però al disegno classico o non brevettato fino al 2001

non erano mai stati brevettati come disegni o modelli o il cui brevetto era scaduto, non sussisterebbe, nemmeno a partire dal 2011, la possibilità di godere del diritto d'autore. Il che appare in contrasto con i dettami comunitari e provocherà certamente una reazione da parte della Comunità. Da un lato, si estende la tutela del design con il diritto d'autore a settant'anni, dall'altro si cancella però la stessa tutela per le opere di design anteriori al 2001, che a quella data fossero di pubblico dominio.